Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 giugno 1966, n. **505.**

Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per gli eventuali supplementi d'imposta derivanti dalla revisione delle dichiarazioni.

Art. 2.

All'atto dei versamenti semestrali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrisponderà su ciascuna quota versata l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ritardato versamento alle scadenze stabilite, fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma precedente, è dovuta l'indennità di mora nella misura del 6 per cento.

Art. 3.

Non si fa luogo all'applicazione delle penalità previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per i versamenti non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli effettuati oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. **506.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, che detta norme per la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, è prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma dell'articolo 5.

Art. 2.

L'articolo 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, è così modificato:

« Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 17 marzo 1963, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti e liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi ».

Art. 3.

Ad integrazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 4 febbraio 1963, n. 129, il progetto di piano è deliberato di concerto anche con il Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. 507.
Norme sui bilanci dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

« 6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio ».

Art. 2.

L'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente:

« 3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonchè le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. 508.
Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. 509.
Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le imprese elettriche di cui è stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali è stato liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in due semestralità; per le imprese alle quali è stato liquidato un indennizzo compreso fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento di due semestralità di lire 20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per il rimanente, in semestralità di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale.

L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il pagamento dell'ultima semestralità intera verrà pagato insieme con questa ed in aggiunta alla stessa.

Art. 2.

Per le imprese di cui all'articolo precedente per le quali siano state già corrisposte delle semestralità a norma del terzo comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo viene corrisposto applicando le norme di cui all'articolo precedente in relazione all'importo ancora dovuto.

Art. 3.

La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, può essere effettuata fra l'E.N.El. ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000.

La stima effettuata d'accordo tra le parti non diventa esecutiva se non è dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'E.N.El. e i titolari delle imprese trasferite non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede

alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, articolo 3.

Art. 4.

In tutti i casi di contestazione relativa all'indennizzo dovuto per il trasferimento delle imprese all'E.N.El. ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della legge 27 giugno 1964, n. 452, l'E.N.El. procede al pagamento dell'importo non contestato secondo le norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrate da quelle di cui agli articoli che precedono.

Le maggiori somme di cui l'E.N.El. risulti debitore alla fine delle contestazioni saranno versate maggiorando le rate non ancora scadute o, se tutte le rate di pagamento siano già pagate, in unica rata, comprensiva di capitale ed interessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. **510**.

Istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1962, di quattro istituti tecnici per il turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Considerato che dal 1° ottobre 1962 di fatto funzionano gli istituti tecnici per il turismo di Milano, Palermo Roma e Venezia e che dalla stessa data hanno cessato di esistere gli istituti professionali per il turismo di Roma e Venezia e le scuole per gli addetti agli uffici turistici facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e Senigallia;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 sono istituiti, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali, che assumono la denominazione di istituti tecnici per il turismo:

1. - Milano;
2. - Palermo;
3. - Roma;
4. - Venezia.

Art. 2.

Dalla stessa data sono soppressi gli Istituti professionali per il turismo di Roma e di Venezia; sono altresì soppresse, con la medesima decorrenza, le scuole per gli addetti agli uffici turistici, facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e di Senigallia, i quali continuano a funzionare con la denominazione di istituti professionali alberghieri.

Art. 3.

Il corso di studi negli istituti tecnici per il turismo, di cui all'art. 1, ha durata quinquennale; per il loro funzionamento valgono le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 4.

Negli istituti tecnici per il turismo si impartiscono i seguenti insegnamenti:

religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; terza lingua straniera; conversazione nella terza lingua straniera; matematica; fisica; geografia generale, economica e turistica; storia dell'arte; trasporti; tecnica turistica; computisteria; ragioneria generale ed applicata; diritto e legislazione turistica; economia politica; statistica; scienza delle finanze; propaganda, pubblicità e pubbliche relazioni; stenografia; dattilografia; pratica di agenzia; educazione fisica.

Art. 5.

La pratica di agenzia dovrà essere svolta, per una durata non superiore a trenta giorni, presso agenzie di viaggi e turismo.

Art. 6.

Alla prima classe degli istituti tecnici per il turismo possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore; limitatamente alla seconda e alla terza classe si accede, altresì, per esame di idoneità, cui sono ammessi rispettivamente i candidati che abbiano conseguito la licenza di scuola media almeno uno o due anni prima.

Previi esami integrativi nelle materie non comuni, è consentito il passaggio alla seconda ed alla terza classe degli istituti tecnici di altro indirizzo agli alunni che abbiano ottenuto la promozione alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico per il turismo; parimenti è consentito il passaggio, alle stesse condizioni, agli alunni che, provenendo dagli istituti tecnici di altro indirizzo, desiderino iscriversi alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico per il turismo.

Art. 7.

Al termine del corso di studio, gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito per il turismo.

Art. 8.

I programmi e gli orari d'insegnamento e le prove degli esami di abilitazione sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime e per le esercitazioni pratiche, nonchè per i viaggi d'istruzione, per i corsi speciali di lingue e per la pratica di agenzia.

Art. 10.

Gli Istituti sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo degli istituti è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le agenzie di viaggio, turismo e navigazione;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Possono essere chiamati a far parte dei Consigli di amministrazione rappresentanti di enti che diano notevole contributo tecnico od economico al funzionamento degli istituti.

La nomina dei Consigli di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 12.

A capo di ogni istituto per il turismo è un preside, il quale è dispensato dall'insegnamento.

Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto.

Art. 13.

I posti di ruolo del personale di ciascun istituto e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nelle tabelle organiche *A*, *B*, *C*, *D*, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 14.

Il personale direttivo ed insegnante che appartenga ai ruoli dei soppressi istituti professionali per il turismo viene trasferito nei ruoli degli istituti tecnici per il turismo.

Nel ruolo degli insegnanti degli istituti può essere inquadrato il personale insegnante iscritto nei ruoli ordinari di scuole di altro ordine o tipo e in servizio, alla data del 30 settembre 1962, negli istituti professionali per il turismo di Roma e Venezia e nella scuola professionale per il turismo funzionante presso l'istituto alberghiero e per il turismo di Palermo.

L'inquadramento è proposto dai Consigli di amministrazione per cattedre previste dalle relative tabelle organiche ed è disposto dal Ministero della pubblica istruzione, previo colloquio da sostenere dinanzi ad apposita Commissione su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale inquadrato conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio, previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche.

Art. 15.

Alle spese di mantenimento degli istituti tecnici per il turismo si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione nelle misure indicate nella tabella *E* annessa al presente decreto.

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati.

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e privati.

Art. 16.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera *E*, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 19. — DI PRETORO

TABELLA A

Tabella organica dell'Istituto tecnico per il turismo di Milano

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare (1)
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Conversazione nella prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Conversazione nella seconda lingua straniera	—	1	—
Terza lingua straniera	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Conversazione nella terza lingua straniera	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	nella I e II classe dei due corsi
Geografia generale, economica e turistica	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Storia dell'arte	—	1	—
Trasporti	1	—	nella II, III e IV classe dei due corsi
Tecnica turistica e pratica di agenzia	2	—	nelle cinque classi di un corso
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	1	—	nelle classi di un corso ed in due classi dell'altro corso
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	—	1	—
Diritto e legislazione turistica - Economia politica - Statistica - Scienza delle finanze	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Propaganda, pubblicità e pubbliche relazioni	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Dattilografia	—	1	—

Personale amministrativo, di servizio ed insegnante tecnico-pratico

Qualifica	Posti di ruolo
Segretario-ragioniere-economo	1
Applicati di segreteria	2
Magazziniere	1
Bidelli	5
Insegnanti tecnico-pratici	1

(1) Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da eventuali classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

Tabella organica dell'Istituto tecnico per il turismo di Palermo

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare (1)
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Conversazione nella prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Conversazione nella seconda lingua straniera	—	1	—
Terza lingua straniera	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Conversazione nella terza lingua straniera	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	nella I e II classe dei due corsi
Geografia generale, economica e turistica	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Storia dell'arte	—	1	—
Trasporti	1	—	nella II, III e IV classe dei due corsi
Tecnica turistica e pratica di agenzia	2	—	nelle cinque classi di un corso

segue TABELLA B

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare (1)
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	1	—	nelle classi di un corso ed in due classi dell'altro corso
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	—	1	—
Diritto e legislazione turistica - Economia politica - Statistica - Scienza delle finanze	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Propaganda, pubblicità e pubbliche relazioni	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Dattilografia	—	1	—

Personale amministrativo, di servizio ed insegnante tecnico-pratico

Qualifica	Posti di ruolo
Segretario-ragioniere-economo	1
Applicati di segreteria	2
Magazziniere	1
Bidelli	5
Insegnanti tecnico-pratici	1

(1) Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da eventuali classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA C

Tabella organica dell'Istituto tecnico per il turismo di Roma

Numero dei corsi completi 3

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare (1)
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	3	—	nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	3	—	nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Conversazione nella prima lingua straniera	—	2	—
Seconda lingua straniera	1	—	nelle cinque classi di due corsi
Seconda lingua straniera	—	1	—
Conversazione nella seconda lingua straniera	—	2	—
Terza lingua straniera	1	—	nelle cinque classi di due corsi
Terza lingua straniera	—	1	—
Conversazione nella terza lingua straniera	—	2	—
Matematica e fisica	1	—	nella I e II classe di due corsi
Matematica e fisica	—	1	—
Geografia generale, economica e turistica	1	—	nelle cinque classi di due corsi
Geografia generale, economica e turistica	—	1	—
Storia dell'arte	—	1	—
Trasporti	1	—	nella II, III e IV classe di due corsi
Trasporti	—	1	—
Tecnica turistica e pratica di agenzia	3	—	nelle cinque classi di un corso
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	2	—	nelle classi di un corso ed in due classi di un altro corso
Diritto e legislazione turistica - Economia politica - Statistica - Scienza delle finanze	3	—	nella III, IV e V classe di un corso
Propaganda, pubblicità e pubbliche relazioni	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Dattilografia	—	1	—

Personale amministrativo, di servizio ed insegnante tecnico-pratico

Qualifica	Posti di ruolo
Segretario-ragioniere-economo	1
Applicati di segreteria	3
Magazziniere	1
Bidelli	6
Insegnanti tecnico-pratici	2

(1) Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da eventuali classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA D

Tabella organica dell'Istituto tecnico per il turismo di Venezia

Numero dei corsi completi 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare (1)
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Prima lingua straniera	—	1	—
Conversazione nella prima lingua straniera	—	1	—
Seconda lingua straniera	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Conversazione nella seconda lingua straniera	—	1	—
Terza lingua straniera	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Conversazione nella terza lingua straniera	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	nella I e II classe dei due corsi
Geografia generale, economica e turistica	1	—	nelle cinque classi dei due corsi
Storia dell'arte	—	1	—
Trasporti	1	—	nella II, III e IV classe dei due corsi
Tecnica turistica e pratica di agenzia	2	—	nelle cinque classi di un corso

segue TABELLA D

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare (1)
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	1	—	nelle classi di un corso ed in due classi dell'altro corso
Computisteria - Ragioneria generale ed applicata	—	1	—
Diritto e legislazione turistica - Economia politica - Statistica - Scienza delle finanze	2	—	nella III, IV e V classe di un corso
Propaganda, pubblicità e pubbliche relazioni	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Dattilografia	—	1	—

Personale amministrativo, di servizio ed insegnante tecnico-pratico

Qualifica	Posti di ruolo
Segretario-ragioniere-economo	1
Applicati di segreteria	2
Magazziniere	1
Bidelli	5
Insegnanti tecnico-pratici	1

(1) Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da eventuali classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *E*

Tabella dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici per il turismo istituiti al 1° ottobre 1962

Istituto tecnico per il turismo di Milano .	L.	74.000.000
Istituto tecnico per il turismo di Palermo .	»	74.000.000
Istituto tecnico per il turismo di Roma .	»	104.000.000
Istituto tecnico per il turismo di Venezia .	»	74.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della valle del Canneto nei comuni di Picinisco e Settefrati (Frosinone).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della valle del Canneto nei comuni di Picinisco e Settefrati;

Considerato che il vincolo della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Picinisco e Settefrati;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Picinisco;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta sita lungo il fiume Melfa ha notevole interesse pubblico perchè, sia per la caratteristica disposizione delle alture, dei pendii e del piano, ricoperti di boschi e di densa vegetazione, sia per la presenza delle acque elementi questi che, uniti alla tonalità dei colori, formano della vallata un magnifico paesaggio, costituisce un insieme di quadri naturali di suggestiva bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Picinisco e Settefrati, costituita dalla valle del Canneto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal punto d'incrocio del fiume Melfa con i fogli 13 e 26 del comune di Settefrati, il confine del vincolo segue il limite delle particelle catastali 31, 2 e 3 del foglio n. 13 di Settefrati, indi il vallone di Canneto in località Ceseriole, poi la particella catastale 1 del foglio n. 2 di Picinisco, là particella 3 del foglio n. 3, la particella 2/parte del foglio n. 4, e cioè la porzione compresa tra la località Le Finestre ed il punto d'incontro del fiume Melfa con i fogli 13 e 26 di Settefrati. Le particelle catastali sopra indicate sono comprese nel vincolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Picinisco e Settefrati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 5

Oggi, 23 ottobre 1962, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) SETTEFRATI - PICINISCO - VALLE CANNETO: Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che la valle di Canneto, lungo il fiume Melfa, sita nei comuni di Settefrati e Picinisco, ha un eccezionale interesse panoramico derivante sia dalla caratteristica disposizione delle alture, dei pendii e del piano, ricoperti di boschi e di densa vegetazione, sia per la presenza delle acque, elementi questi che, uniti alla tonalità dei colori, formano della vallata un magnifico paesaggio con quadri naturali e di suggestiva bellezza;

Rilevata la necessità di riconfermare il vincolo già esistente sulla vallata, a norma della legge 11 giugno 1922, n. 778;

Propone a maggioranza, con voto contrario del sindaco di Picinisco, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone dei comuni di Settefrati e Picinisco racchiuse entro la seguente delimitazione:

partendo dal punto d'incontro del fiume Melfa con i fogli numeri 13 e 26 del comune di Settefrati, il confine del vincolo segue il limite delle particelle catastali 31, 2 e 3 del foglio n. 13 di Settefrati, indi il vallone di Canneto in località Ceseriole, poi la particella catastale 1 del foglio n. 2 di Picinisco, la particella 3 del foglio n. 3, la particella 2-parte, del foglio n. 4, e cioè la porzione compresa tra la località Le Finestre ed il punto d'incontro del fiume Melfa con i fogli numeri 13 e 26 di Settefrati. Le particelle catastali sopra indicate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Luigi GIANNACCARI

Il segretario: Mario CALDERARI

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Maceratese » (tratto bivio Vergini-Piediripa).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Macerata in data 19 aprile 1966 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Maceratese » (tratto bivio Vergini-Piediripa);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Macerata in data 2 maggio 1966;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale denominata « Maceratese » (tratto bivio Vergini-Piediripa) collegante la strada statale numero 485 nei pressi della località Piediripa, al capoluogo di Provincia con l'avvertenza che nell'intersezione con la strada statale n. 485 il diritto di precedenza deve essere sospeso.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Macerata fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420, integrati dal « segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1966.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente suddetto, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, e 3 settembre 1957, n. 964;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1965, relativo alla nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Ente;

Viste le dimissioni rassegnate, in data 15 giugno 1966, dal presidente dell'Ente, on.le Giuseppe Rapelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'ENALC;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. prof. Vinicio Baldelli è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro: BOSCO

(5699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « S.C.A.C.A.I. », con sede in Montoro Inferiore (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 12 ottobre 1953, repertorio 1025;

2) Società cooperativa « Il Lavoro », con sede in Acquaviva (Bari), costituita per rogito Pecchioli in data 3 ottobre 1954, repertorio 30/12;

3) Società cooperativa « Altamurana di sviluppo agricolo », con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Berloco in data 21 agosto 1956, repertorio 1642/805;

4) Società cooperativa « Maria SS. del Buoncammino », con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 10 maggio 1955;

5) Società cooperativa « Mediatori e Affini », con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 1° luglio 1957, repertorio 11650/6982;

6) Società cooperativa tra ortolani « S. Michele », con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 20 aprile 1955;

7) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 14 febbraio 1954;

8) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. », con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito Albenzio in data 4 agosto 1954;

9) Società cooperativa « Case Minime - C.E.C.M. ACLI », con sede in Cassano Murge (Bari), costituita per rogito Albenzio in data 7 ottobre 1954;

10) Società cooperativa edilizia « Casa del ferroviere », con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Simonetti in data 14 dicembre 1954, repertorio 70;

11) Società cooperativa mista « Rinascita », con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Mastroviti in data 18 luglio 1955;

12) Società cooperativa « Alcide De Gasperi », con sede in Gravina (Bari), costituita per rogito Berloco in data 6 settembre 1956, repertorio 1650/810;

13) Società cooperativa « Imbianchini muratori e affini », con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Salerno in data 19 marzo 1955;

14) Società cooperativa edilizia « Peucezia », con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Salerno in data 15 gennaio 1954, repertorio 9163;

15) Società cooperativa « Pro Domo Mea », con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 5 novembre 1955, repertorio 5807/1365;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Luigi Morelli », con sede in Palo del Colle (Bari), costituita per rogito Colonna, in data 30 agosto 1955, repertorio 4858;

17) Società cooperativa di trasporti « Autisti putignanesi », con sede in Putignano (Bari), costituita per rogito De Niccolis in data 19 giugno 1955, repertorio 525;

18) Società cooperativa « Pro Domo », con sede in Putignano (Bari); costituita per rogito Penta in data 7 gennaio 1955;

19) Società cooperativa di lavoro « Il Forno », con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Scardilli Basile in data 30 luglio 1954, repertorio 7404;

20) Società cooperativa « Tra ortolani », con sede in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Scardilli Basile in data 7 gennaio 1954;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Antonio », con sede in Valenzano (Bari), costituita per rogito Troiani in data 12 aprile 1956, repertorio 10184;

22) Società cooperativa edilizia « La Fiorella », con sede in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 9 dicembre 1960, repertorio 9296/5982;

23) Società cooperativa edilizia « Calliope », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 23 marzo 1959;

24) Società cooperativa edilizia « Impiegati per alloggi sociali nel villaggio », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 17 aprile 1957, repertorio 2174;

25) Società cooperativa « L'Edile », con sede in Capracotta (Campobasso), costituita per rogito Gamberale in data 29 novembre 1947;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alto Volturno », con sede in Cerro al Volturno (Campobasso), costituita per rogito Riccio in data 21 febbraio 1959, repertorio 3830;

27) Società cooperativa di consumo « Lega dei contadini e delle masse lavoratrici », con sede in Colli al Volturno (Campobasso), costituita per rogito Lucenteforte in data 20 marzo 1945;

28) Società cooperativa edilizia « Edis », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Mascio in data 17 giugno 1957, repertorio 4093;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fortore », con sede in Macchia Valfortore (Campobasso), costituita per rogito Amoroso in data 14 giugno 1950, repertorio 2376;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro e consumo tra i danneggiati di guerra, con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 5 dicembre 1945, repertorio 1764/3416;

31) Società cooperativa « Democratica agricola e lavoro », con sede in Scortichino di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 22 aprile 1955, repertorio 1633;

32) Società coopertiva edilizia « S. Vito », con sede in Firenze, costituita per rogito Franchi in data 8 aprile 1957, repertorio 14166;

33) Società cooperativa edilizia « S. Angelo », con sede in Bovino (Foggia), costituita per rogito Vassalli in data 4 marzo 1963, repertorio 5400;

34) Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Pennacchio in data 14 gennaio 1961, repertorio 51244/2393;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fibreno », con sede in Isolaliri (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 2 gennaio 1959;

36) Società cooperativa « Agricola e di lavoro di Civitella Marittima », con sede in Civitella Marittima (Grosseto), costituita per rogito Marzocchi in data 20 settembre 1955, repertorio 12368;

37) Società cooperativa edilizia « Scuola e Casa », con sede in Milano, costituita per rogito Nocera in data 15 ottobre 1957, repertoro 40259/10186;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertà Fanini », con sede in Piscinola (Napoli), costituita per rogito Triola in data 23 luglio 1949, repertorio 2804;

39) Società cooperativa « Cooperativa del Popolo », con sede in Marianella (Napoli), costituita per rogito Maddalena in data 20 settembre 1944;

40) Società cooperativa edilizia « Lupo », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 20 dicembre 1957, repertorio 52;

41) Società cooperativa di lavoro « Pulimar », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 8 febbraio 1949, repertorio 20375;

42) Società cooperativa « La Marittina », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Scognamiglio in data 2 aprile 1950, repertorio 2184;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Paolo », con sede in S. Paolo Belsito (Napoli), costituita per rogito Ruocco in data 28 novembre 1951, repertorio 2211;

44) Società cooperativa agricola « Agraria Catria fra i soci delle A.C.L.I. », con sede in Frontone (Pesaro), costituita per rogito Manfucci in data 20 maggio 1962, repertorio 7935;

45) Società cooperativa edilizia « La Civica Prima », con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 22 dicembre 1955, repertorio 13174;

46) Società cooperativa edilizia « La Fedele » già « C.E.A. N.C.R. », con sede in Rovigo, costituita per rogito Crocco in data 29 aprile 1957, repertorio 6019;

47) Società cooperativa edilizia « Impiegati statali », con sede in Celle Ligure (Savona), costituita per rogito Zanobini in data 20 novembre 1954;

48) Società cooperativa agricola « Jonolat », con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 11 marzo 1958, repertorio 21842;

49) Società cooperativa « Combattenti e reduci », con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Lotta in data 5 agosto 1956, repertorio 8627;

50) Società cooperativa « Nuova Terra », con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 11 luglio 1951, repertorio 14192;

51) Società cooperativa « Ente autonomo pro-popolare », con sede in Mottola (Taranto), costituita per rogito Lentini in data 12 marzo 1947;

52) Società cooperativa di produzione e consumo « La Provvidenza », con sede in Mottola (Taranto), costituita per rogito Buttiglione in data 25 maggio 1947, repertorio 3228;

53) Società cooperativa di consumo « Labor », con sede in Trieste, costituita per rogito Froglia in data 22 ottobre 1958, repertorio 5734/37141;

54) Società cooperativa di lavoro di « Gemona », con sede in Gemona (Udine), costituita per rogito Celotti in data 4 novembre 1919, repertorio 388;

55) Società cooperativa edilizia « L'Accordo », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 8 novembre 1958, repertorio 6671;

56) Società cooperativa edilizia « Alleanza Vicentina », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 16 dicembre 1958, repertorio 6864;

57) Società cooperativa edilizia « Argo Vicentina », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 18 dicembre 1958, repertorio 6878;

58) Società cooperativa edilizia « Casa Bella Berica », con sede in Vicenza, costituita per rogito Caprara in data 8 novembre 1958, repertorio 2057/444;

59) Società cooperativa edilizia « La Marzia », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 9 marzo 1959, repertorio 7212.

(5519)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone del comune di Conversano (Bari)

Con decreto provveditoriale del 22 giugno 1966, n. 17335, è stato approvato il programma di fabbricazione ed il piano delle zone del comune di Conversano (Bari), adottandosi altresì le relative decisioni circa le opposizioni prodotte avverso detti piani.

Il piano stesso ha efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto suindicato.

(5455)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Po in comune di Stagno Lombardo (Cremona).

Con decreto 27 maggio 1966, n. 904, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Po, a tergo della testata di navigazione n. 41, segnato nel catasto del comune di Stagno Lombardo (Cremona), al foglio n. 16, mappale 10 sub *B*, di Ha. 0.19.40, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 marzo 1965, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5453)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1965, registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 44, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal sig. Bonfardeci Giovanni avverso il decreto del 22 gennaio 1904, n. 30523, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva inquadrato l'interessato fra gli operai di seconda categoria in applicazione dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(5587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « E. De Amicis », di Guastalla, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 17624-1/14/13 - Div. 2ª, in data 23 maggio 1966, il presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. De Amicis », di Guastalla, è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Clementina Fiaccadori Bertacchi ».

(5565)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 110, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Pietro Manfredi avverso la decisione 10 novembre 1964, n. 9383, della Commissione dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Avellino.

(5489)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1966, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 102, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Pontremoli avverso il decreto ministeriale in data 3 aprile 1964, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte vecchia della città di Pontremoli e la zona a nord di essa.

(5428)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 112, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Francesca Romeo avverso una decisione della Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Cosenza in materia di incarico di insegnamento.

(5488)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1966, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 283, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Bartoletti Armida avverso il decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla Villa Montanari, sita nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

(5525)

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 29 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 99, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Giovanni Gabadi, sottocapofficina di ruolo nell'Istituto tecnico industriale « A. Volta » di Trieste, avverso il provvedimento con il quale veniva respinta la domanda dell'interessato di passaggio nei r.s.t. degli insegnanti tecnico-pratici, in applicazione della legge 29 maggio 1961, n. 506.

(5526)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1966, registro n. 52, foglio n. 89, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Stramandinoli Fortunato, avverso il mancato suo collocamento nei ruoli aggiunti della carriera di concetto, con la qualifica di vice-segretario, presso la Scuola media « V. Alfieri », di Crotone (Catanzaro).

(5527)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi dell'11 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,95	623,95	624 —	623,955	623,95	623,95	623,955	624 —	623,95	623,97
$ Can.	580,06	580 —	580 —	580 —	579 —	580 —	580 —	580 —	580 —	580 —
Fr. Sv.	144,57	144,52	144,55	144,515	144,50	144,55	144,52	144,60	144,55	144,55
Kr. D.	90,20	90,18	90,18	90,17	90,20	90,16	90,1525	90,20	90,16	98,18
Kr. N.	87,17	87,16	87,18	87,175	87,15	87,17	87,175	87,20	87,17	87,17
Kr. Sv.	120,64	120,65	120,65	120,64	120,70	120,62	120,63	120,65	120,62	110,62
Fol.	172,96	172,93	172,90	172,89	172,80	172,94	172,88	172,95	172,94	172,95
Fr. B.	12,53	12,53	12,535	12,5330	12,525	12,52	12,5323	12,55	12,53	12,53
Franco francese	127,31	127,27	127,28	127,295	127,30	127,30	127,2925	127,40	127,30	127,30
Lst.	1739,68	1739,65	1739,40	1739,75	1739,75	1739,30	1739,55	1739,50	1739,30	1739,75
Dm occ.	156,16	156,16	156,18	156,185	156,20	156,18	156,185	156,15	156,18	156,18
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,18	24,1750	24,15	24,18	24,1805	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	31,72	21,78	21,72	21,6925	21,72	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,40	10,405	10,415	10,4150	10,42	10,40	10,4055	10,42	10,40	10,405

Media dei titoli dell'11 luglio 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,75	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,75	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,95	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,075	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,70	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1966

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	623,955	1 Franco belga	12,533
1 Dollaro canadese	580	1 Franco francese	127,294
1 Franco svizzero	144,517	1 Lira sterlina	1739,65
1 Corona danese	90,161	1 Marco germanico	156,185
1 Corona norvegese	87,175	1 Scellino austriaco	24,178
1 Corona svedese	120,635	1 Escudo Port.	21,706
1 Fiorino olandese	172,885	1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 121, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 21 novembre 1963 dall'archivista capo Maddalena Sgarbossa avverso la nota n. 24809 del 14 maggio 1963 con la quale la Direzione provinciale del tesoro di Vicenza le negava la quota di aggiunta di famiglia per la madre per il periodo 1° ottobre 1955-13 ottobre 1960.

(5454)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1966, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 36, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 4 settembre 1964 del dott. Gigante Donato avverso la determinazione ministeriale n. 75372 del 20 luglio 1964, con la quale è stato confermato il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Udine relativo all'addebito di L. 1.428.198, elevato nei confronti del ricorrente per somme riscosse e non dovute nel periodo dal 1° gennaio 1953 al 31 gennaio 1959, durante il quale il medesimo ha prestato servizio presso l'I.N.A.M. nella qualità di medico incaricato.

(5566)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Taviano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Taviano (Lecce), da parte della Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Matino (Lecce), ed alla sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Taviano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 24 e 25 aprile 1966 dalle assemblee dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Taviano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Taviano (Lecce), e della Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Matino (Lecce);

Dispone:

1) nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Taviano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Taviano, da parte della Banca agricola di Matino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Matino;

2) la Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Taviano (Lecce).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1966

Il Governatore: CARLI

(5684)

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 21 novembre 1962, con il quale il rag. Giuseppe Bolla fu confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza);

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dalla menzionata carica;

Dispone:

Il rag. Giovanni Dalle Nogare è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Governatore: CARLI

(5685)

Nomina del presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 1961, con il quale il sig. Raffaele Lerro ed il cav. Giuseppe Lisciotti furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta);

Visto il proprio provvedimento in data 12 novembre 1963, con il quale, a seguito del decesso del sig. Raffaele Lerro, il cav. Giuseppe Lisciotti ed il rag. Florestano Jannaccone vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del sopra indicato Monte;

Considerato che il cav. Giuseppe Lisciotti è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che il rag. Florestano Jannaccone ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Lisciotti è confermato presidente ed il sig. Luigi Minerva è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Teano, di 2ª categoria, con sede in Teano (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Governatore: CARLI

(5686)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 02130 in data 15 marzo 1965, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Constatato che i concorrenti: 1) Bongarzone dott. Giuseppe; 2) De Feo dott. Domenico; 3) Riggio dott. Francesco; 4) Vairo dott. Cesare; 5) Veneroso dott. Giuseppe; non hanno raggiunto il punteggio prescritto dall'art. 14 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per la dichiarazione di idoneità e pertanto sono stati esclusi dalla graduatoria:

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

N.	Candidato		Punti	
1.	Sarno Giorgio	punti	66,236	su 120
2.	Cianci Nicola	»	65,187	»
3.	Coronato Luigi	»	63,366	»
4.	Spina Angiolino	»	61,872	»
5.	Pinto Leonardo	»	61,276	»
6.	Marchianò Francesco	»	61,052	»
7	Porciello Pasquale Italo	»	61,019	»
8.	Ronsini Carlo	»	60,653	»
9.	Caruso Teodoro	»	60,634	»
10.	Nuzzo Vincenzo	»	60,583	»
11.	Giuliano Antonio	»	60,410	»
12.	Totaro Giuseppe	»	60,371	»
13.	Carpinella Giuseppe	»	60,240	»
14.	Sammarco Francesco	»	59,750	»
15.	Farano Michele	»	59,678	»
16.	Guercio Fulvio	»	59,612	»
17.	Giuliano Eduardo	»	59,320	»
18.	Cobucci Cristoforo	»	59,153	»
19.	Costa Antonio	»	58,912	»
20.	Vetrano Antonio	»	58,458	»
21.	Moricca Emilio	»	58,388	»
22.	Siciliano Francesco	»	58,351	»
23.	Maio Francesco Antonio	»	58,203	»
24.	La Gorga Tullio	»	58,192	»
25.	Arci Ferdinando	»	58,035	»
26.	Cortazzi Antonio, precede perchè coniugato	»	58 —	»
27.	Mondelli Carmelo	»	58 —	»
28.	Cirillo Giuseppe	»	57,708	»
29.	De Vecchi Goffredo	»	57,533	»
30.	Lista Domenico	»	57,512	»
31.	Pes Giuseppe	»	57,328	»
32.	Lombardi Giuseppe	»	56,676	»
33.	De Lisa Filippo	»	56,613	»
34.	Cirelli Augusto	»	56,500	»
35.	Palumbo Antonio	»	56,256	»
36.	Cardiello Angelo	»	56,171	»
37.	Pagliarulo Giuseppe	»	55,914	»
38.	Picinni Leopardi Mario	»	55,565	»
39.	Di Riso Pietro	»	55,513	»
40.	Veneruso Vincenzo	»	55,166	»
41.	Di Lorenzo Massimo	»	54,874	»
42.	Pagano Fernando	»	54,813	»
43.	Guzzo Sabato	»	54,586	»
44.	Spinazzola Giuseppe	»	54,176	»
45.	Stanca Donato	»	53,898	»
46.	Petrosino Fernando	»	53,582	»
47.	Giffoni Luigi	»	53,207	»

48. Mastandrea Giovanna	punti	53 —	su 120
49. Margotta Alfonso	»	52,472	»
50. Criscuoli Ferdinando	»	52,099	»
51. D'Amato Giovanni	»	52 —	»
52. D'Aiuto Carmelo	»	51,315	»
53. Giuliani Giovanni Battista . .	»	50,425	»
54. Sarno Ennio	»	50,367	»
55. De Laurentiis Umberto . . .	»	50,319	»
56. Iannuzzi Bambino	»	50,225	»
57. De Bellis Mario	»	50 —	»
58. Scianni Fedele	»	49,579	»
59. Talarico Giovanni	»	48,304	»
60. Melucci Ernesto . .	»	48,257	»
61. Santangelo Raffaele	»	48,055	»
62. Vettone Enrico	»	47,395	»
63. Bottari Antonino	»	47,358	»
64. Rossi Raffaele . .		46,213	»
65. Salvo Salvatore	»	46,187	»
66. De Rosa Pasquale . . .	»	45,786	»
67. Albani Ignazio	»	45,500	»
68. Carotenuto Angelo	»	45,258	»
69. Giudice Raffaele . .	»	44,833	»
70. Stefanelli Flora .	»	44 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 25 giugno 1966

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06776 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 02130 in data 15 marzo 1965;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963. n. 2211:

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Sarno Giorgio: Salerno, 7ª zona;
2) Cianci Nicola: Cava dei Tirreni, 1ª condotta S. Lucia;
3) Spina Angiolino: Tramonti;
4) Pinto Leonardo: Albanella;
5) Porciello Pasquale: Sapri;
6) Ronsini Carlo: Rofrano;
7) Caruso Teodoro: Buccino;
8) Nuzzo Vincenzo: Castiglione del Genovesi;
9) Giuliano Antonio: Serre, 2ª condotta;
10) Carpinella Giuseppe: Torre Orsaia, capoluogo;
11) Farano Michele: Celle di Bulgheria;
12) Guercio Fulvio: Ottati;
13) Giuliano Eduardo: Trentinara;
14) Cobucci Cristoforo: Torre Orsaia, frazione Castelruggiero;
15) Costa Antonio: Valle dell'Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Salerno, addì 25 giugno 1966

Il medico provinciale: GALLO

(5535)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla gradatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15235 dell'11 febbraio 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Marino (in consorzio con i comuni di Castel Gandolfo e Rocca di Papa) e Olevano Romano (in consorzio con i comuni di Bellegra e Roiate) alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 91 del 9 maggio 1966, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa;

Visto il proprio decreto n. 92 del 9 maggio 1966, con il quale vengono assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Considerato che il dott. Ettore Maccioni, ha dichiarato di non accettare la sede di Olevano Romano-Bellegra e Roiate;

Considerato che il dott. Mario Cianni, terzo in graduatoria, ha parimenti dichiarato di non accettare la sede di Olevano Romano-Bellegra e Roiate;

Considerato che il dott. Emidio Ducci, quarto in graduatoria, ha dichiarato di accettare la sede di Olevano Romano-Bellegra e Roiate;

Visto che occorre procedere all'assegnazione del posto resosi vacante;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1261, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 92 del 9 maggio 1966 il dott. Emidio Ducci è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio di Olevano Romano-Bellegra-Roiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il veterinario provinciale: NISI

(5606)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.